



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 360 DEL 15/12/2022

OGGETTO: Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A.
 Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – ubicata in località De Morta in Comune di Sorgà (VR).
 Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. (DGRV n. 568/2018), relativo al *“Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe”*.
 Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a seguito dell'istanza denominata *“Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe”*, presentata dalla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

PREMESSO CHE con l'istanza acquisita al protocollo regionale con n. 487003 in data 16.11.2020, successivamente perfezionata con note acquisite agli atti rispettivamente in data 26.11.2020 con prot. n. 495548, in data 14.12.2020 con prot. n. 529850 e in data 22.12.2020 con prot. n. 543539, la Società Rottami Metalli Italia S.p.A., con sede legale in via Galileo Galilei, 19 a Castelnuovo del Garda (VR), ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al *“Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe”*;

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto ad inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni, di seguito riportate in sintesi:

- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (comprendente la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997);
- Autorizzazione Integrata Ambientale che sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento;

Mod. A - originale

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche;
- Parere di ARPAV sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Parere del Comune di Sorgà sul permesso di costruire;
- Concessione, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933, di derivazione di acqua sotterranea per usi non potabili dal piezometro S2, di competenza della Regione del Veneto – Genio Civile di Verona;
- Autorizzazione paesaggistica per presenza di beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., di competenza della Regione del Veneto, previa acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Nulla osta idraulico per lo scarico in acque superficiali dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione del percolato, di competenza dell'AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
- Autorizzazione idraulica, di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese, per gli scarichi in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale finale e per le opere previste (ponti e recinzioni) lungo i canali consortili;
- Valutazione del progetto e autorizzazione all'installazione di un serbatoio di ossigeno liquido, di competenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona;

VISTA la nota prot. n. 547373 del 23.12.2020, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente RMI S.p.A. richiedendo agli Enti interessati di verificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la completezza e l'adeguatezza della medesima documentazione;

CONSIDERATO che, in riscontro alla nota formulata dalla Direzione Ambiente – U.O. VIA prot. n. 30935 del 22.01.2021, la Ditta proponente con prot. nn. 78979, 79148, 79162, 79181, 79198, 79233, 79370, 79387, 79401, 79426, 79444, 79482 e 79496 del 19.02.2021 e prot. n. 79869 del 22.02.2021 ha depositato la documentazione integrativa richiesta dagli Enti interessati, provvedendo altresì ad una rimodulazione del progetto presentato, con riduzione dell'area interessata dalla discarica in riscontro alle osservazioni pervenute;

VISTA la nota prot. n. 85132 del 23.02.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente, tenuto conto che la portata della documentazione presentata ha interessato una significativa parte del progetto, hanno ritenuto necessario richiedere nuovamente a tutti i soggetti interessati di verificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per i profili di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione integrativa aggiornata presentata dal proponente;

VISTA la nota prot. n. 163674 del 09.04.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente hanno provveduto a trasmettere al proponente, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le ulteriori richieste di integrazioni sul progetto rimodulato formulate dai soggetti interessati;

CONSIDERATO che in data 27.04.2021 con prot. n. 191784, in riscontro alla nota di cui sopra, la Società proponente ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA la nota prot. n. 191797 del 27.04.2021, con la quale il proponente ha trasmesso altresì la documentazione necessaria al rilascio del titolo di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, da acquisire nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del citato art. 27-bis;

- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03.03.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione, così come rimodulato, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso, successivamente integrato con nota regionale prot. n. 293430 del 29.06.2021;
- VISTA** la nota prot. n. 209647 del 06.05.2021, con la quale la Direzione Ambiente ha ritenuto conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell'avvio del procedimento relativo alla valutazione del progetto rimodulato;
- VISTE** le note prot. n. 241125 del 26.05.2021 e prot. n. 233543 del 27.05.2021, con le quali il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il Comune di Sorgà, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in presenza presso Parco della Saggina, in via Piazza Brà a Sorgà, in data 22.05.2021, e in modalità videoconferenza in data 25.05.2021;
- PRESO ATTO** che, a seguito della pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, risultano pervenuti alla Regione del Veneto i pareri/osservazioni formulati dai seguenti soggetti, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:
- prot. n. 237831 del 25.05.2021 – Comune di Isola della Scala
 - prot. n. 265023 del 10.06.2021 – Coldiretti
 - prot. n. 268461 del 14.06.2021 – Provincia di Verona
 - prot. n. 268897 del 14.06.2021 – Comune di Erbé
 - prot. n. 270244 del 15.06.2021 – Zanardi
 - prot. n. 270170 del 15.06.2021 – ANGA – Giovani di Confagricoltura Veneto
 - prot. n. 270283 del 15.06.2021 – Comitato No Car Fluff Sorgà
 - prot. n. 270323 del 15.06.2021 – Comune di Castel d'Ario
 - prot. n. 270346 del 15.06.2021 – Arch. Mantovani per conto Ecomuseo della risaia
 - prot. n. 270452 del 15.06.2021 – Comune Sorgà (relaz. Dott. Casetta)
 - prot. n. 270479 del 15.06.2021 – Pasini (presidente Ambito Territoriale di caccia Tartaro)
 - prot. n. 270490 del 15.06.2021 – Avv. Baciga (per conto Gelmi)
 - prot. n. 270638 del 15.06.2021 – Luisi
 - prot. n. 272152 del 16.06.2021 – LAV
 - prot. n. 273535 del 16.06.2021 – Lomellini e Chilesi – Comune di San Giorgio Bigarello;
- CONSIDERATO** che il progetto è stato discusso nella seduta del 23.06.2021 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione e ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, nonché le controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti;
- CONSIDERATO** che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 306604 del 07.07.2021;
- VISTA** la nota prot. n. 333157 del 26.07.2021 con la quale è stata accolta la richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni, formulata dal proponente ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- TENUTO CONTO** che il proponente in data 02.12.2021 ha presentato la documentazione richiesta, acquisita agli atti della Regione del Veneto con protocolli nn. 565767, 565791, 565817, 565865, 565873, 565884, 565898, 565921, 565940, 565962 e 565988, allegando un nuovo "Avviso web";
- VISTA** la nota prot. n. 589032 del 17.12.2021, con la quale la Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato agli Enti e alle Amministrazioni interessate di aver provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione di cui sopra e del nuovo avviso al pubblico e di dare avvio alla nuova fase di consultazione del pubblico;

- TENUTO CONTO** che la durata della nuova fase di consultazione del pubblico è stata estesa a 15 giorni a partire dal 23.12.2021, come comunicato dalla Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso con nota prot. n. 599134 del 23.12.2021;
- PRESO ATTO** che dalla data della pubblicazione del nuovo avviso, risultano pervenute ulteriori osservazioni, formulate dai seguenti soggetti:
- prot. n. 606706 del 29.12.2021 – Provincia di Mantova
 - prot. n. 699 del 03.01.2022 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
 - prot. n. 5170 del 10.01.2022 – Comune di Castel d'Ario
 - prot. n. 6177 del 10.01.2022 – Comune di San Giorgio Bigarello
 - prot. n. 6227 del 10.01.2022 – Comitato No Car Fluff Sorgà
 - prot. n. 6304 del 10.01.2022 – Comune di Nogarole Rocca
 - prot. n. 6341 del 10.01.2022 – Comune di Sorgà
 - prot. n. 6854 del 10.01.2022 – Provincia di Verona
 - prot. n. 8948 del 12.01.2022 – Comune di Castelbelforte
 - prot. n. 15563 del 14.01.2022 – AIPO
 - prot. n. 26044 del 20.01.2022 – Provincia di Verona;
- VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente in riferimento alle osservazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisita con prot. n. 52438 del 04.02.2022;
- TENUTO CONTO** che in data 09.03.2022 è stata effettuata l'inchiesta pubblica, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 15 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 6218 del 10.03.2022, acquisita al protocollo regionale con n. 16819 del 14.03.2022, con cui Acque Veronesi S.c. a r.l. ha riscontrato la richiesta di informazioni formulata dagli Uffici della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
- CONSIDERATO** che in data 31.03.2022 è stato effettuato un incontro tecnico tra il gruppo istruttorio incaricato e il proponente;
- CONSIDERATO** che con prot. n. 157270 del 06.04.2022 è stata acquisita agli atti la documentazione con la quale il proponente ha formulato le controdeduzioni alle ulteriori osservazioni pervenute ed ha fornito alcuni approfondimenti e chiarimenti tecnici in riferimento a quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica e dell'incontro tecnico effettuato con il gruppo istruttorio;
- VISTA** la nota prot. n. 158128 del 06.04.2022 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con cui è stata comunicata ai soggetti interessati la pubblicazione della documentazione di chiarimento trasmessa dal proponente;
- PRESO ATTO** delle ulteriori note pervenute a seguito della pubblicazione della documentazione di cui al punto precedente, formulate dai seguenti soggetti:
- prot. n. 190881 del 27.04.2022 – Comune di Sorgà
 - prot. n. 194060 del 29.04.2022 – Comune di San Giorgio Bigarello
 - prot. n. 197761 del 02.05.2022 – Provincia di Mantova
 - prot. n. 200567 del 03.05.2022 – Ecomuseo della Risaia
 - prot. n. 200369 del 03.05.2022 – Comune di Castelbelforte
 - prot. n. 200584 del 03.05.2022 – Comune di Castel d'Ario
 - prot. n. 203906 del 03.05.2022 – Coldiretti Verona
 - prot. n. 214171 del 11.05.2022 – Comitato No Car Fluff Sorgà;
- VISTA** la nota n. 526 del 12.01.2022, acquisita agli atti con prot. n. 15563 del 14.01.2022, con cui AIPO ha espresso il parere favorevole *“ai soli fini idraulici al progetto di scarico nel Canale Acque Alte di acque proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, della recinzione e della siepe di*

mascheramento della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR)”;

- VISTA la nota n. 0014641-P del 25.05.2022, acquisita al protocollo regionale con n. 238989, pari data, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- VISTO il parere del Comune di Sorgà, acquisito agli atti in data 25.05.2022 con prot. n. 238548, e l’ulteriore nota trasmessa dallo stesso Comune in data 31.05.2022 e acquisita agli atti con prot. n. 249573 del 01.06.2022;
- VISTA la nota trasmessa dal Sindaco del Comune di Castel d’Ario in data 31.05.2022, comprensiva del parere della Polizia Locale Intercomunale di Castel d’Ario e Villimpenta prot. n. 2978 del 31.05.2022;
- TENUTO CONTO che con note prot. n. 604441 del 28.12.2021, prot. nn. 226496 e 227203 del 18.05.2022 e prot. n. 241415 del 26.05.2022 il Direttore regionale dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto a convocare, ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 568/2018 per il rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.) e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e richiesti dal proponente;
- TENUTO CONTO che il progetto è stato discusso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel corso delle sedute del 25.05.2022 e del 01.06.2022, il quale ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del provvedimento di VIA, subordinatamente al rispetto delle condizioni da recepire in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché di alcune condizioni ambientali;
- CONSIDERATO che in data 01.06.2022 si è svolta la seduta della Conferenza di Servizi, la quale si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, in ordine al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in parola, subordinatamente al rispetto delle condizioni da recepire in sede di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e delle condizioni ambientali riportate nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183 del 01.06.2022, come da verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 374411 del 26.08.2022, in seguito rettificato con nota regionale prot. n. 493654 del 24.10.2022;
- VISTA la nota regionale prot. n. 259570 del 08.06.2022, con la quale sono state comunicate alla Ditta RMI S.p.A. le conclusioni del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183/2022, al fine di dare seguito a quanto stabilito nelle relative condizioni ambientali e, con riferimento alle condizioni n. 3 – lett. b) e n. 5, consentire la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi per quanto concerne l’eventuale rilascio dei titoli abilitativi richiesti nell’ambito del procedimento attivato ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta agli Uffici regionali relativa alla verifica di ottemperanza alle succitate condizioni ambientali n. 3 – lett. b) e n. 5, acquisita agli atti con prot. reg. n. 277480 del 21.06.2022 e pubblicata sul sito internet della Regione del Veneto, come comunicato con nota regionale prot. n. 342322 del 03.08.2022;
- VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 278285 del 21.06.2022, con la quale la Ditta ha trasmesso agli Uffici regionali i documenti e gli atti attestanti la titolarità di RMI S.p.A. ad ottenere il rilascio del PAUR;
- VISTO il decreto n. 60 del 19.07.2022, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all’istanza denominata *“Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe”*, presentata dalla Società ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in

Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235), a condizione che, in sede di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni riportate nelle premesse del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183 del 01.06.2022 (Allegato A al medesimo decreto), sia previsto quanto indicato nel medesimo parere, e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate;

VISTA la nota n. 16296 del 23.08.2022, acquisita al prot. reg. n. 369442, pari data, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona ha trasmesso il parere favorevole, condizionato al rispetto delle prescrizioni riportate nello stesso parere, in merito al progetto presentato dalla Ditta ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, relativo all’installazione di un serbatoio di ossigeno liquido;

CONSIDERATO che in data 30.08.2022 si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, convocata dal Direttore regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con note n. 340105 del 02.08.2022 e n. 373365 del 25.08.2022;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta, formulata in sede di Conferenza di Servizi dal Comune di Sorgà, di verificare l’applicabilità all’impianto in esame del D.M. 26 luglio 2022, i competenti Uffici regionali, nel corso della medesima seduta, hanno verificato che la norma, non essendo ancora entrata in vigore, non può produrre alcun effetto (sospensione, rinvio o altro) su un procedimento in corso. Tuttavia, considerato che il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto, gli Uffici regionali hanno proposto di inserire nell’Autorizzazione Integrata Ambientale una prescrizione che preveda che la discarica venga realizzata e gestita in conformità alle specifiche tecniche della norma in questione, laddove applicabili, previa valutazione da effettuarsi con il competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; hanno altresì precisato che, qualora da tale valutazione fosse emersa la necessità di apportare modifiche al progetto, la Ditta avrebbe dovuto presentare una variante non sostanziale in corso d’opera;

CONSIDERATO che, come riportato nel verbale trasmesso con nota regionale n. 539780 del 22.11.2022, la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva di cui sopra:

- dato atto:
 - dell’ottemperanza da parte della Ditta alle condizioni ambientali n. 3 – lettera b) e n. 5 del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 183 del 01.06.2022;
 - dell’adozione del provvedimento di VIA favorevole (con decreto regionale n. 60 del 19.07.2022);
 - dei pareri favorevoli rilasciati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, dall’AIPO e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (per quanto riguarda l’installazione di un serbatoio di ossigeno liquido) e del parere espresso da ARPAV in sede di Conferenza di Servizi;
 - che il titolo definitivo di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese verrà rilasciato ai sensi del comma 7-bis dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Conferenza nella seduta conclusiva;
 - dello stralcio dal PAUR della “concessione di derivazione d’acqua pubblica da falda sotterranea R.D. 1775/1933” di competenza del Genio Civile di Verona;
- preso atto dell’astensione dal voto da parte del Consorzio di Bonifica Veronese in quanto il titolo definitivo di competenza verrà rilasciato ai sensi del comma 7-bis dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- registrato il parere favorevole della Regione al rilascio dell’AIA e del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- registrato il parere negativo del Comune di Sorgà, sia in relazione al permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, sia in relazione al rilascio dell’AIA;

- considerato acquisito l’assenso senza condizioni della Provincia di Verona, in quanto assente;

si è espressa favorevolmente, con giudizio prevalente, sul rilascio dell’AIA, con le prescrizioni proposte dai competenti Uffici regionali nel corso della seduta del 30.08.2022, come integrate dalla prescrizione proposta nel corso della medesima seduta, e al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

- VISTA la nota n. 6448 del 01.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 394716 del 02.09.2022, con la quale il Comune di Sorgà ha confermato il parere negativo espresso nella seduta della Conferenza di Servizi del 30.08.2022 ed ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al permesso di costruire di competenza e all’Autorizzazione Integrata Ambientale, illustrate nel corso della medesima seduta; ha altresì formulato la richiesta di chiarimenti in merito all’applicabilità del D.M. 26 luglio 2022 all’impianto in esame, già avanzata in sede di Conferenza, alla quale è stato dato riscontro nei termini riportati nel relativo verbale;
- CONSIDERATO che nella succitata nota il Comune di Sorgà ha chiesto inoltre all’Amministrazione regionale che *“venga istituita una Commissione di controllo sulla costruzione e gestione della discarica, alla quale il Comune possa partecipare con propri rappresentanti tecnici, i quali possano avere accesso all’impianto e condurre indagini e analisi in conto proprio a campione, sulla base del PMC approvato”*;
- RITENUTO che la finalità di controllo evidenziata dal Comune di Sorgà possa comunque essere raggiunta considerati gli obblighi di comunicazione verso gli Enti previsti dalle prescrizioni riportate nell’**Allegato A** al presente provvedimento;
- RITENUTO alla luce di quanto sopra, di inserire il Comune di Sorgà tra i soggetti destinatari delle comunicazioni/invii di documentazione a cui la Ditta è tenuta in base alle prescrizioni autorizzative, ove ciò non fosse già previsto nelle prescrizioni proposte dai competenti Uffici regionali in sede di Conferenza di Servizi;
- DATO ATTO che la determinazione favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è stata subordinata alle modalità, indicazioni e prescrizioni proposte dai competenti Uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare, con le integrazioni approvate in sede di Conferenza di Servizi;
- TENUTO CONTO che il provvedimento di AIA, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal proponente ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A.;
- RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:
- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi del 30.08.2022;
 - di rilasciare alla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235) l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività individuata al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis, co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all’istanza denominata *“Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe”*, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell’**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando che il

responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in qualità di Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

VISTE	le L.R. n. 33/85, n. 3/2000 e n. 4/2016, e loro ss.mm.ii.;
VISTA	la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTI	il D.Lgs. n. 36/2003 e il D.Lgs. n. 152/2006, e loro ss.mm.ii.;
VISTE	la DGRV n. 242/2010 e la DGRV n. 863/2012 in materia di Piano di Monitoraggio e Controllo;
VISTA	la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTA	la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla succitata L.R. n. 4/2016;
VISTA	la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta conclusiva del 30.08.2022;
3. di rilasciare alla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all'istanza denominata “*Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe*”, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio (o suo delegato);
5. di prescrivere che la discarica debba essere realizzata e gestita in conformità alle specifiche tecniche del D.M. 26 luglio 2022 laddove applicabili, previa valutazione da effettuarsi con il competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
6. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
7. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
8. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Dott. Paolo Giandon

(firmato digitalmente)



Autorizzazione Integrata Ambientale

della discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – ubicata in località De Morta in Comune di Sorgà (VR)

A. Termini dell'autorizzazione

1. La Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità dodici (12) anni dalla data di notifica del PAUR in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001:2015;
 - 2.1. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni;
 - 2.2. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, ad ARPAV e al Comune di Sorgà, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
 - 2.3. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto e salvo proroga concessa dall'Ente garantito su motivata richiesta dell'interessato - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2721/2014.
3. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - 3.1. Approvazione del progetto di discarica in conto proprio secondo gli elaborati progettuali presentati con l'istanza acquisita al protocollo regionale con n. 487003 in data 16.11.2020, successivamente perfezionata con note acquisite agli atti con prot. n. 495548 in data 26.11.2020, con prot. n. 529850 in data 14.12.2020 e con prot. n. 543539 in data 22.12.2020, come integrati e/o modificati con la documentazione assunta al prot. reg. nn. 78979, 79148, 79162, 79181, 79198, 79233, 79370, 79387, 79401, 79426, 79444, 79482 e 79496 del 19.02.2021 e n. 79869 del 22.02.2021, al prot. reg. n. 191784 del 27.04.2021, al prot. reg. nn. 565767, 565791, 565817, 565865, 565873, 565884, 565898, 565921, 565940, 565962 e 565988 del 02.12.2021, al prot. reg. n. 52438 del 04.02.2022 e n. 157270 del 06.04.2022, nonché secondo la documentazione trasmessa dalla Ditta in ottemperanza alle condizioni ambientali n. 3 – lett. b) e n. 5 del Parere del Comitato regionale VIA n. 183 del 01.06.2022 (rispettivamente l'elaborato grafico tavola B.10 – Rev. 02 Giugno 2022 e il Piano finanziario – Rev. 02 Giugno 2022), acquisita al prot. reg. n. 277480 del 21.06.2022;
 - 3.2. Autorizzazione della sottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile con i criteri di ammissibilità in discarica riportati alla successiva parte C del presente provvedimento;
 - 3.3. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);
 - 3.4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti (D15/R13) conferiti prima del loro definitivo deposito in discarica negli appositi box individuati nella planimetria B22 della

modulistica AIA (allegato B22.1) per complessivi 2.500 m³ di rifiuti; sarà cura del tecnico responsabile far apporre, di volta in volta, idonea cartellonistica atta ad individuare i box dedicati ai rifiuti destinati alle operazioni R13, distinguendoli da quelli dedicati ai rifiuti destinati alle operazioni D15;

- 3.5. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio (D15) del percolato prodotto dal corpo discarica, nonché delle acque meteoriche di percolazione dell'area di stoccaggio e campionamento dei rifiuti in ingresso, delle acque di lavaggio ruote e delle acque di condensa dall'impianto di combustione del biogas, nelle apposite cisterne individuate nella planimetria B22 della modulistica AIA per complessivi 400 m³, fino all'attivazione dell'impianto di trattamento del percolato, e dei rifiuti prodotti nelle fasi di trattamento del percolato, dopo l'avvio dell'impianto stesso;
- 3.6. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) mediante l'utilizzo di rifiuti in conto terzi per la realizzazione dello strato di regolarizzazione del capping e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio, per una volumetria complessiva non superiore a 86.880 m³;
- 3.7. Autorizzazione allo scarico:
 - 3.7.1. sul suolo di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione, previo trattamento in vasca Imhoff seguita da vassoio assorbente (scarico SF7);
 - 3.7.2. in corpo idrico superficiale (recapito nel collettore Acque Alte Mantovane) delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento del percolato (scarico SF6);
 - 3.7.3. in corpo idrico superficiale (recapito nella scolina che costeggia la strada vicinale via Scalette) delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale pavimentato in asfalto destinato alla movimentazione degli autoveicoli (area servizi A), previo trattamento (scarico SF8);
- 3.8. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente:
 - 3.8.1. alle emissioni derivanti dalla torcia per la combustione del biogas tramite il camino CAM1 o, in funzione della produzione e composizione del biogas, alle emissioni di biogas in uscita dal bio-ossidatore centralizzato (BOC), secondo quanto indicato nella successiva sezione E;
 - 3.8.2. alle emissioni in uscita dall'unità di trattamento delle emissioni gassose a servizio della fase di solidificazione/stabilizzazione dei fanghi originati dall'unità di pretrattamento chimico-fisico dell'impianto di trattamento del percolato, tramite il camino CAM2.
4. E' ammesso in discarica lo smaltimento in D1 ed il recupero in R5 delle tipologie di rifiuti richiamate nella successiva sezione C, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nella stessa sezione e fino al completamento della volumetria utile che risulta pari a 950.000 m³.
5. Il Piano finanziario (Rev. 02 – Giugno 2022) di cui al precedente punto **3.1**, è approvato con le seguenti prescrizioni/indicazioni:
 - 5.1. il costo annuale di gestione del rifiuto in discarica, riportato al punto 2.2 "Costi annuali di gestione" del Piano finanziario, deve ritenersi pari a Euro 2.550.000,00, al fine di comprendere gli oneri di gestione dei rifiuti in conto terzi da utilizzare nelle operazioni di recupero (R5) autorizzate con il presente provvedimento;
 - 5.2. i costi riportati al succitato punto 2.2 e al punto 2.3 "Spese generali" devono riferirsi, ai fini del calcolo del costo complessivo della fase di gestione operativa della discarica, al periodo previsto di coltivazione dei rifiuti, pari a 7 anni, e ad un periodo di gestione operativa (compresa la fase istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di chiusura della discarica) pari a 13 anni.
6. Il gestore è tenuto a trasmettere alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, ad ARPAV e al Comune di Sorgà, entro **30 giorni** dalla notifica del PAUR, il Computo Metrico Estimativo richiamato nel succitato Piano finanziario.

B. Lavori di costruzione e di sistemazione finale

7. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle opere, comprese le opere di sistemazione finale della discarica, il gestore deve attenersi al progetto di cui al precedente punto **3.1**. In particolare, relativamente alla barriera di fondo e delle sponde, lo strato di materiale argilloso compattato della barriera geologica di base e dello strato di impermeabilizzazione artificiale deve avere conducibilità idraulica $k \leq 10^{-10}$ m/s; relativamente alla copertura finale, lo strato minerale compattato deve avere conducibilità idraulica $k \leq 10^{-8}$ m/s.
8. L'avvio in esercizio provvisorio dei conferimenti di rifiuti in discarica potrà avvenire previo invio, da parte del gestore, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, all'ARPAV e al Comune di Sorgà della seguente documentazione:
 - 8.1. Dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti/settori);
 - 8.2. Certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti/settori);
 - 8.3. Relazione descrittiva degli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare il trascinarsi del rifiuto dai settori in coltivazione a quelli contigui non ancora allestiti, nonché delle modalità di gestione delle acque meteoriche nei settori non ancora allestiti;
 - 8.4. Documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
 - 8.5. Documentazione attestante la prestazione – relativamente ai singoli lotti/settori oggetto di collaudo - delle garanzie finanziarie previste dall'art 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

L'esercizio ordinario di ogni singolo bacino è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.i.), posta in essere dalla Provincia di Verona con l'avvalimento di ARPAV, secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2794/2010.

9. Relativamente all'avvio dei conferimenti di rifiuti nel primo lotto/settore della discarica, il certificato di cui al precedente punto **8.2** deve anche ricomprendere il collaudo delle opere relative alle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (area campionamento rifiuti e box stoccaggio presso Area servizio A) e prodotti (area deposito percolato presso Area servizio B); contestualmente deve anche essere presentato l'aggiornamento della Scheda B13 della modulistica AIA con l'indicazione delle aree di stoccaggio delle materie prime (non rifiuti) da utilizzare nella realizzazione e gestione della discarica (ad. es.: materiale EoW per le ricoperture giornaliere, materiale di risulta dell'attività di cava per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas, ecc...).
10. L'impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica di cui al progetto in parola deve essere realizzato e avviato entro 2 anni dall'avvio dei conferimenti, salvo eventuale proroga concessa su motivata istanza del gestore.
11. Relativamente all'impianto di trattamento del percolato di cui al punto precedente, la Ditta deve trasmettere a Regione, Provincia di Verona, ARPAV e Comune di Sorgà la seguente documentazione:
 - 11.1. Prima dell'avvio dell'impianto: comunicazione di fine lavori e la data di avvio dell'impianto, unitamente al certificato di collaudo delle aree di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento del percolato (oli e fanghi inertizzati derivanti dal trattamento chimico-fisico, fanghi derivanti dal trattamento biologico MBEOX, concentrato da osmosi inversa/evapo-concentrazione, slurry derivante dall'unità di trattamento delle emissioni gassose, ecc...) come previsto dall'art. 25, comma 6 della L.R. n. 3/2000; tale documentazione dovrà comprendere anche l'aggiornamento delle Schede B.11.4, B.12, B.12.1, B.13 e B.13.1 e dell'Allegato B.22 della modulistica AIA;

- 11.2. Entro **180 giorni** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta deve trasmettere a Regione, Provincia di Verona, ARPAV e Comune di Sorgà il certificato di collaudo funzionale previsto dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000; questa Amministrazione si riserva di rivedere i termini dell'Autorizzazione sulla base delle risultanze del collaudo funzionale.
12. Per la realizzazione dello strato di drenaggio del gas e di rottura capillare ricompreso nel pacchetto di copertura superficiale finale della discarica deve essere utilizzato materiale di risulta dell'attività di cava non avente la qualifica di rifiuto o materiale EoW prodotto nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'utilizzo specifico; tali materiali devono avere i requisiti specificati dalla ditta nel documento "Risposta alle osservazioni pervenute Gennaio 2022 – Approfondimenti e chiarimenti richiesti in sede di inchiesta pubblica ed incontro tecnico" datato 5 Aprile 2022.
13. Il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia di Verona, ARPAV e Comune di Sorgà, il raggiungimento, per singolo lotto/settore, della massima quota di baulatura dei rifiuti prevista dal progetto approvato.
14. Il gestore è tenuto a concludere i conferimenti di rifiuti entro il 31.12.2030 e iniziare entro il 31.12.2032 i lavori di sistemazione finale della discarica, anche per singoli lotti/settori, dando comunicazione agli Enti interessati dell'avvenuto avvio dei medesimi; detti lavori dovranno essere conclusi entro il 31.12.2035. I termini di cui sopra possono essere prorogati su motivata istanza del gestore.
15. Alla comunicazione dell'inizio dei lavori del *capping* del singolo lotto il gestore dovrà allegare:
- 15.1. una dichiarazione del D.L. attestante che gli assestamenti sono tali da non compromettere l'integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo di tutte le misure topografiche effettuate a partire dalla data di comunicazione del raggiungimento delle massime quote di baulatura;
 - 15.2. una relazione del D.L. con individuazione dei volumi di materiali/rifiuti eventualmente utilizzati per colmare i locali avvallamenti e comprensiva delle relative caratteristiche geotecniche;
 - 15.3. un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, comprensivo di un adeguato numero di sezioni contenenti il confronto delle quote definitive raggiunte da prendere a riferimento per il successivo collaudo del *capping* con le quote di progetto;
 - 15.4. la lettera di incarico al collaudatore dei lavori di ricomposizione, debitamente firmata, per accettazione, dal relativo professionista;
 - 15.5. un cronoprogramma relativo alle tempistiche di avanzamento dei lavori di ricomposizione comprensivo di un calendario di massima delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo (il gestore è comunque tenuto a comunicare ad ARPAV l'effettuazione di dette verifiche con almeno 15 giorni di preavviso).
16. Durante la gestione operativa dell'impianto sono ammessi superamenti delle quote sommitali previste dal progetto, fino a +10%. Qualora, una volta ultimati i fenomeni di assestamento, sia ravvisata una difformità rispetto alle geometrie di progetto approvate (quota massima sommitale, comprensiva degli strati di copertura finale e al netto degli assestamenti previsti, pari a 37 m s.l.m.) il gestore è tenuto al rispetto delle stesse mediante l'asportazione dei rifiuti in eccedenza e al conferimento degli stessi, a proprie spese, presso altri lotti/settori della discarica in coltivazione, ove presenti, ovvero presso impianti terzi autorizzati. È ritenuta applicabile una tolleranza rispetto alle quote di progetto $\leq 0,1$ m. L'eventuale necessità di rimozione di rifiuti dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente, agli Enti di controllo e al Comune di Sorgà.
17. Alla comunicazione della fine dei lavori di ricomposizione finale della discarica il gestore dovrà allegare:
- 17.1. la dichiarazione del D.L. attestante la regolare esecuzione dei lavori e la conformità delle opere realizzate al progetto approvato;
 - 17.2. il certificato di collaudo funzionale (in corso d'opera) delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 (anche per singoli lotti/settori), comprensivo di tutti gli esiti delle verifiche effettuate e corredato dalla relativa documentazione;

- 17.3. una relazione del Tecnico Responsabile ex art. 28 della L.R. n. 3/2000 attestante la piena efficienza di tutti gli impianti ed i presidi ambientali della discarica (sistema di drenaggio delle acque meteoriche, raccolta del percolato, captazione e trattamento del biogas, impianti di irrigazione e antincendio, viabilità, recinzione, cancello, mascherature, rete di controllo delle acque sotterranee, etc..);
- 17.4. una relazione in merito agli esiti del Piano di Monitoraggio e Controllo, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale; tale relazione dovrà altresì documentare ed attestare l'assenza di contaminazione nella falda dovuta alla discarica;
- 17.5. una specifica dichiarazione del legale rappresentante, da effettuarsi anche nelle forme dell'autocertificazione prevista dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la disponibilità finanziaria delle risorse economiche necessarie per coprire tutti i costi della gestione post-operativa della discarica come individuati nel Piano finanziario approvato.
18. La procedura di chiusura della discarica ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. potrà essere attivata, anche separatamente per i due lotti della discarica, a seguito del completamento della copertura della discarica nella configurazione approvata.
19. Lo stoccaggio temporaneo delle terre derivanti dalle operazioni di scavo potrà avvenire solo nelle aree esterne alla fascia soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 142/2004, nelle aree già individuate nel progetto, e senza superare i quantitativi massimi indicati dal gestore, come di seguito riportato:
- 19.1. volume massimo pari a 29.000 mc, per un'altezza massima di 4 metri, per quanto concerne l'area di stoccaggio dell'argilla;
- 19.2. volume massimo pari a 14.300 mc, per un'altezza massima di 6 metri, per quanto concerne l'area in cui è previsto il deposito del terreno vegetale.
20. Relativamente all'impianto di illuminazione esterna, prima della sua realizzazione il gestore deve fornire al Comune di Sorgà e ad ARPAV i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale n. 17/2009 e delle normative in materia, quali certificati e schede tecniche dei prodotti usati, dati fotometrici dei corpi illuminanti, indicazioni di posa, dichiarazione di conformità e quanto altro possa servire per meglio dettagliare gli interventi illuminotecnici, secondo le Linee Guida ARPAV reperibili sul sito dell'Agenzia.

C. Tipologie di rifiuti conferibili e criteri di ammissibilità

21. I rifiuti conferibili in discarica sono quelli di seguito identificati, mediante codifica EER con relativa descrizione:
- 21.1. Rifiuti non pericolosi in conto proprio (operazione di smaltimento D1):
- 19 10 04 – fluff, frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
 - 19 10 06 – altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
 - 19 12 04 – plastica e gomma
 - 19 12 12 – altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;
- 21.2. Rifiuti non pericolosi in conto terzi da utilizzare esclusivamente per la realizzazione dello strato di regolarizzazione del capping e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio (operazione di recupero R5):
- 01 04 08 – scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 - 01 04 09 – scarti di sabbia e argilla
 - 10 06 01 – scorie della produzione primaria e secondaria
 - 10 09 03 – scorie di fusione
 - 10 10 03 – scorie di fusione
 - 17 01 07 – miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

- 17 05 04 – terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 08 – pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 09 04 – rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 19 12 09 – minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 13 02 – rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01;

21.3. Rifiuti non pericolosi in conto proprio (operazione di smaltimento D1):

- 19 03 05 – rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04.

22. I rifiuti di cui al precedente punto **21** devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni/indicazioni:

22.1. I rifiuti in conto proprio di cui al precedente punto **21.1** sono solamente quelli provenienti dagli impianti di trattamento di Castelnuovo del Garda (VR) e di Lainate (MI), ambedue di titolarità della ditta R.M.I. S.p.A.; in base alle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 45/2019, i rifiuti destinati ad essere smaltiti nella discarica devono essere prioritariamente prodotti in Veneto e pertanto, nel caso specifico, nello stabilimento di Castelnuovo del Garda;

22.2. I rifiuti di cui al precedente punto **21.1**, devono rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., ad eccezione dei seguenti parametri per i quali vengono fissati i seguenti limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica in forza della riclassificazione in sottocategoria di discarica:

- Mercurio: 0,06 mg/l
- Antimonio: 0,21 mg/l
- Zinco: 15 mg/l
- DOC: 725 mg/l

Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica ai rifiuti derivanti dal trattamento meccanico individuati dal codice 191212 come previsto dalla nota (*) alla tabella 5, allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;

22.3. I rifiuti di cui al precedente punto **21.2** impiegati in operazioni R5 per la copertura giornaliera e per lo strato di regolarizzazione del capping dovranno rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii, nonché i seguenti requisiti tecnici:

- Peso di volume (γ): $1.400 \text{ kg/m}^3 < \gamma < 1.800 \text{ kg/m}^3$
- Angolo di riposo: $\geq 30^\circ$
- Coefficiente di permeabilità: $k \geq 1 \times 10^{-4} \text{ m/s}$
- Granulometria:

$0,075 \text{ mm} < \Phi < 4 \text{ mm}$	$< 40 \%$
$\Phi < 0,075 \text{ mm}$	$\leq 5 \%$

22.4. I rifiuti in conto proprio di cui al precedente punto **21.3** sono solamente quelli provenienti dal trattamento di solidificazione/stabilizzazione dei fanghi provenienti dalla fase di pretrattamento chimico-fisico dell'impianto di trattamento del percolato di discarica di cui alla successiva sezione F e devono rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;

22.5. Tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico – fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi.

23. Il gestore deve effettuare sui rifiuti in ingresso le verifiche analitiche della conformità ai criteri di ammissibilità in discarica di cui ai punti precedenti. Ove non diversamente specificato nel PMC, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche, le verifiche analitiche della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dalla norma devono essere effettuate di norma ogni 1.000 m³ conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno. Relativamente ai rifiuti in conto proprio, tali verifiche potranno essere effettuate su campioni prelevati direttamente presso gli impianti di produzione.

D. Gestione della discarica

24. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post operativa deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dai piani di gestione operativa e post operativa approvati con il presente provvedimento; la gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni – ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. – a partire dalla data di approvazione da parte dell'Autorità competente della chiusura della discarica, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del medesimo dispositivo normativo.
25. La discarica deve essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 25.1. le fasi di riempimento devono procedere per celle di ampiezza tale che, nel caso di conferimento di rifiuti non conformi, gli stessi siano tecnicamente ed economicamente asportabili;
 - 25.2. nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
 - 25.3. si deve procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
 - 25.4. deve essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;
 - 25.5. relativamente alle porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitiva, nonché in caso di interruzione prolungata dei conferimenti, deve essere prevista la posa di idonea copertura provvisoria tramite teli o altri mezzi ritenuti idonei allo scopo di ridurre la formazione di percolato;
 - 25.6. il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°;
 - 25.7. lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti deve essere effettuato con criteri di elevata compattazione. In particolare il rifiuto di cui al precedente punto **21.1** deve essere steso in strati di 2,25 m ed ogni strato deve essere ricoperto da uno strato di 15 cm di copertura giornaliera. La copertura giornaliera deve essere comunque effettuata anche in caso di non raggiungimento dello spessore di 2,25 m;
 - 25.8. per le ricoperture giornaliere possono essere utilizzati anche materiali EoW, non prodotti dal gestore, provenienti da ditte terze e prodotti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'utilizzo specifico;
 - 25.9. la viabilità interna deve essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;
 - 25.10. devono essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;
 - 25.11. la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente devono essere garantite in ogni fase della gestione;
 - 25.12. deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
 - 25.13. l'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;
 - 25.14. le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento;

- 25.15. l'emungimento del percolato deve essere costante ed il battente deve essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe installate, e comunque non deve superare 1,0 m dal fondo della discarica;
- 25.16. deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori dei settori in coltivazione;
- 25.17. deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo all'interno della discarica; nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all'interno del lotto in esercizio devono essere smaltite presso idoneo impianto di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza;
- 25.18. come previsto dal progetto, le acque di lavaggio delle ruote degli automezzi, le acque meteoriche di dilavamento dell'area destinata alle operazioni di campionamento dei rifiuti e le acque di condensa dall'impianto di combustione del biogas devono essere gestite insieme al percolato.

E. Emissioni in atmosfera

26. Sono autorizzati, alla luce del precedente punto 3.8, i punti di emissione in atmosfera, come individuati nella pertinente tavola dell'allegato B20 alla scheda B della modulistica AIA e come di seguito specificato:

Sigla punto di emissione	Altezza dal suolo (m)	Portata (Nm ³ /h)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistema di trattamento	Monitoraggio in continuo emissioni
CAM1	6,4	250	Aspirazione biogas	Combustione biogas mediante torcia	SI (CH ₄ , O ₂) (*)
CAM2	10	1.000	Inertizzazione dei fanghi originati dall'unità di pretrattamento chimico-fisico dell'impianto di trattamento del percolato	Assorbimento doppio stadio acido e basico mediante colonna a riempimento in controcorrente	NO
BOC	/	max 1.600 (**)	Aspirazione biogas	Ossidazione biologica	NO

(*) Conformemente a quanto riportato nella scheda AIA B.6. il monitoraggio si riferisce al biogas in ingresso alla torcia.

(**) Valore ottenuto dai dati di progetto dichiarati dalla Ditta, relativi alla capacità di trattamento per metro cubo di materiale filtrante (pari a 80 Nm³/h) e alla capacità del biofiltro in cassone (pari a 20 m³).

27. Con riferimento al punto di emissione in atmosfera CAM1, i valori limite di emissione sono sostituiti dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento della torcia, al fine di verificare che l'esercizio della torcia avvenga conformemente ai requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., di seguito riportati:

- 27.1. Temperatura in camera di combustione > 850°C
- 27.2. Concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume
- 27.3. Tempo di ritenzione ≥ 0,3 s

28. Con riferimento al punto di emissione in atmosfera CAM2, devono essere rispettati i seguenti valori limite dei parametri oggetto di monitoraggio:

- 28.1. Polveri: 10 mg/Nm³
- 28.2. TVOC (Carbonio organico volatile totale, espresso come C): 20 mg/Nm³
- 28.3. Ammoniaca: 5 mg/Nm³
- 28.4. Acido solfidrico: 5 mg/Nm³

29. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui sopra sono quelli fissati nella parte quinta, allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

30. Sulla base di quanto previsto dalla condizione ambientale n. 4 del parere del Comitato regionale V.I.A. n. 183 del 01.06.2022, è autorizzata la realizzazione del sistema di trattamento del biogas prodotto dalla discarica basato sulla tecnica dell'ossidazione biologica in sito e conseguito mediante l'utilizzo di un bio-ossidatore centralizzato (BOC), il quale deve essere attivato qualora il flusso e la composizione del biogas non siano in grado di sostenere la combustione in torcia.
31. Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà l'eventuale attivazione del BOC. Analogamente, deve essere comunicata l'eventuale riattivazione della torcia, ove la composizione del biogas torni a condizioni in grado di sostenere la combustione.
32. Il gestore deve procedere alla realizzazione dell'impianto di captazione e trattamento del biogas (torcia e BOC) prima o contestualmente alla realizzazione dei pozzi del biogas.
33. Prima dell'avvio dell'impianto di captazione e combustione del biogas, il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell'impianto, come previsto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 ss.mm.ii..
34. Entro **60 giorni** dall'avvio dell'impianto di captazione e combustione del biogas, il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati il collaudo funzionale dello stesso ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 ss.mm.ii., che deve comprendere anche la documentazione tecnica relativa all'installazione e alle condizioni di esercizio del BOC.

F. Emissioni in acqua

35. Sono autorizzati, alla luce del precedente punto 3.7, i seguenti punti di emissione degli scarichi idrici, come individuati nella pertinente tavola dell'allegato B21 alla scheda B della modulistica AIA:

Sigla Scarico	Tipo di acque convogliate	Sistema di trattamento	Per acque meteoriche Superficie relativa (m ²)	Corpo recettore	Monitoraggio in continuo
SF6	Acque reflue industriali	Chimico-fisico, biologico, osmosi inversa, degassaggio, adsorbimento su carbone attivo e trattamento mediante resine a scambio ionico		Collettore Acque Alte Mantovane	NO
SF7	Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche	Vasca IMHOFF		Vassoio assorbente	NO
SF8	Acque meteoriche di dilavamento del piazzale pavimentato	Sedimentazione e disoleazione	4.430	Scolina che costeggia la strada vicinale via Scalette	NO

36. Le acque meteoriche di dilavamento trattate, scaricate nel punto di emissione SF8, devono rispettare i limiti allo scarico di cui alla Tabella 3, Colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
37. Le acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento del percolato, scaricate nel punto di emissione SF6, devono rispettare i limiti allo scarico di cui alla Tabella 3, Colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e i limiti di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9818 del 06.04.2016 di seguito specificati:

Parametro	U.M.	Valori limite
-----------	------	---------------

PFBA	ng/l	500
PFOA	ng/l	500
PFBS	ng/l	500
PFOS	ng/l	30
Altri PFAS (*)	ng/l	500

(*) Sommatoria di PFHxA, PFPeA, PFDeA, PFDoA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFUnA

38. È vietato il conseguimento dei valori limite di emissione allo scarico sopra specificati mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
39. Le analisi di verifica e di autocontrollo sullo scarico devono essere effettuate e trasmesse secondo le modalità e le frequenze previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato.
40. I pozzetti di campionamento delle acque provenienti dall'impianto di trattamento del percolato e dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale destinato alla movimentazione degli autoveicoli devono avere dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di almeno cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro.
41. Gli impianti di trattamento di cui alla presente sezione devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 41.1. deve essere redatto un piano di pulizia periodica dei manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta costruttrice dell'impianto in modo da garantirne il migliore funzionamento possibile;
 - 41.2. deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione non manomissibile e avente pagine numerate, in cui devono essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di trattamento;
 - 41.3. le registrazioni delle manutenzioni devono essere riportate sul registro di cui sopra, da tenere a disposizione degli organi di controllo, e devono riportare le seguenti informazioni minime:
 - la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - 41.4. fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato e altri materiali prodotti nell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento devono essere gestiti secondo la normativa rifiuti.
42. Relativamente allo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento del percolato, il gestore è tenuto inoltre a rispettare le prescrizioni e condizioni di cui al nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, acquisito al prot. reg. n. 15563 del 14.01.2022, **Allegato A1** al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
43. È consentito l'utilizzo delle acque trattate e non scaricate esclusivamente all'interno dell'installazione e per gli usi descritti nella documentazione di progetto, nel rispetto dei medesimi limiti di cui sopra.
44. Prima dell'avvio dei singoli impianti di trattamento di cui alla presente sezione, il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell'impianto, come previsto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 ss.mm.ii..
45. Entro **60 giorni** dall'avvio dei singoli impianti di trattamento di cui ai punti di scarico SF6 e SF8, il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati il collaudo funzionale degli stessi ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 ss.mm.ii..
46. I valori limite allo scarico delle acque provenienti dall'impianto di trattamento del percolato nel corpo idrico superficiale, sono applicati in condizioni di esercizio ordinario e pertanto, prima del collaudo funzionale dell'impianto, in fase di esercizio provvisorio, sono da considerarsi valori obiettivo.

47. L'impianto di trattamento del percolato deve essere gestito secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 47.1. i residui derivanti dalle varie fasi di trattamento del percolato – ad esclusione dei fanghi derivanti dalla fase di pretrattamento chimico-fisico che, sottoposti a solidificazione/stabilizzazione, rispettino i criteri di ammissibilità in discarica di cui al precedente punto **22.4** – devono essere gestiti come rifiuti prodotti dal gestore e inviati ad impianti terzi per lo smaltimento finale;
- 47.2. relativamente ai fanghi provenienti dalla fase di trattamento biologico con sistema MBEOX, la prescrizione di cui al punto precedente si applica fino all'accertamento dell'efficacia del processo di stabilizzazione/solidificazione relativo a tali fanghi, che potrà essere eventualmente verificata solo tramite l'esecuzione di apposita sperimentazione da effettuarsi secondo le modalità che il gestore dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica (che potrà avvalersi di ARPAV per tale valutazione); fino a tale accertamento, inoltre, è vietata la commistione di tali fanghi con i fanghi prodotti dalla fase di pretrattamento chimico-fisico.

G. Controlli e monitoraggi ambientali

48. Il gestore è tenuto a trasmettere, entro **60 giorni** dalla notifica del PAUR, una revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato al presente provvedimento, nonché alle richieste di integrazioni espresse da ARPAV e riportate nel verbale della Conferenza di Servizi del 30.08.2022, trasmesso con la nota regionale prot. n. 539780 del 22.11.2022. Nelle more dell'approvazione del PMC aggiornato, risulta vigente il PMC Rev. 02 – Novembre 2021 trasmesso nell'ambito del procedimento ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. attivato a seguito dell'istanza di cui al precedente punto 3.1.
49. Devono essere riportate nel PMC della discarica le seguenti informazioni:
 - 49.1. le frequenze e le modalità di verifica delle specifiche tecniche dei rifiuti impiegati in operazioni R5 per la copertura giornaliera e per lo strato di regolarizzazione del *capping*;
 - 49.2. le modalità di contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente utilizzati come materiali di ingegneria nella realizzazione dello strato di regolarizzazione del *capping* e per la ricopertura giornaliera, ai fini dell'esclusione dal pagamento del "tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" previsto dall'art. 39 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.
50. Devono essere previsti nel PMC almeno 1 piezometro a monte e 2 a valle della discarica per il monitoraggio delle acque sotterranee, nonché almeno un punto di monitoraggio in continuo nel corso d'acqua in relazione con le acque sotterranee.
51. Nell'ambito delle verifiche di conformità dei rifiuti in conto proprio conferiti in discarica identificati dai codici EER 191004, 191212 e 191006, il gestore è tenuto ad eseguire:
 - 51.1. le verifiche analitiche per la determinazione dei parametri Alluminio metallico e Zinco metallico con le seguenti frequenze di campionamento:
 - EER 191004 e 191212: almeno 3 campioni ogni 15.000 t di rifiuto conferito e comunque almeno un campione ogni tre mesi;
 - EER 191006: 1 campione ogni 5 carichi in ingresso fino ad un massimo di un campione al giorno.
Il limite da rispettare, in termini ponderali, è del 1% sia per il parametro Alluminio metallico sia per il parametro Zinco metallico;
 - 51.2. le verifiche analitiche per la determinazione dei parametri Idrocarburi totali e Idrocarburi C10-C40, con la frequenza di 1 campione ogni 5 carichi in ingresso, fino ad un massimo di 1 campione al giorno; qualora il parametro Idrocarburi dovesse superare il valore di 1000 mg/kg, dovranno essere ricercati i marker di pericolosità;
 - 51.3. il test di ecotossicità relativo alla valutazione della caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico", con una frequenza di esecuzione del test in questione pari ad una volta ogni 3 mesi, da applicarsi ad ogni diversa tipologia dei rifiuti in conto proprio conferita di ogni diversa provenienza (per il CER 191212 sono da valutare distintamente la frazione fine e grossolana, conferite separatamente).

Trascorsi 12 mesi dall'inizio dei conferimenti in discarica del rifiuto di cui al codice EER 191006, la frequenza di campionamento potrà essere ridotta, su istanza del gestore e previo assenso degli Enti di controllo sulla base degli esiti delle verifiche già effettuate, fino alla frequenza di campionamento relativa ai codici EER 191004 e 191212.

52. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Sorgà (VR).
53. Il gestore è tenuto a predisporre un adeguato piano di monitoraggio periodico dell'impatto acustico, volto a verificare il rispetto dei limiti acustici, da concordare con ARPAV e da riportare nel PMC della discarica. La valutazione di impatto acustico dovrà essere redatta secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). I risultati delle misure dovranno essere corredati dei fattori di incertezza valutati secondo le indicazioni della norma UNI/TR 11326.
54. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
55. Con periodicità almeno annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, il gestore deve provvedere ad inviare a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali i tipi ed i quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico del percolato.
56. Il gestore deve inoltre presentare alla Provincia di Verona e ad ARPAV, trimestralmente ed entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre, un quadro riepilogativo dei quantitativi di rifiuti conferiti suddivisi per codici e per lotto, per provenienza regionale ed extraregionale (ai fini del controllo sull'ecotassa).
57. Il gestore deve comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, compresa la revisione di cui al precedente punto 48, deve essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere di Provincia ed ARPAV. Le modifiche delle metodiche analitiche devono intendersi non sostanziali e, pertanto, sono attuabili, anche in assenza del parere espresso dagli Enti, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del gestore.

H. Garanzie finanziarie

58. Prima dell'avvio dell'attività di conferimento dei rifiuti nei lotti allestiti e collaudati, il gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Verona idonee garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al Piano finanziario approvato con il presente provvedimento.
59. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze.
60. In occasione del rinnovo delle garanzie finanziarie l'importo delle stesse potrà essere ricalcolato, nei limiti di quanto stabilito dalla DGRV n. 2721/2014, su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché queste ultime siano complessivamente congruenti, relativamente al periodo considerato, con quelle previste dal Piano finanziario approvato con il presente provvedimento e fatto salvo quanto previsto al punto successivo.
61. L'importo della garanzia finanziaria prestata a copertura dell'attività di gestione post-operativa della discarica dovrà essere adeguato opportunamente qualora la produzione di percolato, calcolata sui 5 anni precedenti, sia significativamente maggiore (> 5%) rispetto alle stime del Piano finanziario approvato con il presente provvedimento.

I. Disposizioni finali

62. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
63. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
64. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore deve attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
65. La fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A1 al Decreto n. 360 del 15/12/2022

pag. 1/2

Nulla osta idraulico rilasciato dall' Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota n. 526 del 12.01.2022, acquisita al prot. reg. n. 15563 del 14.01.2022.



Spett.le Regione del Veneto
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Pec:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

E,p.c.
Spett.le Rottami Metalli Italia – RMI s.p.a.
PEC:rmi@cert.rmisa.com

Mantova,

Prot. n.
Classifica: 6.10.20
Fascicolo: 1111/2020A/A
Allegati:

Oggetto: Polizia Idraulica – Canale Acque Alte – Comune di Sorgà (VR). Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà (VR).
Ditta Rottami Metalli Italia – RMI spa.
Procedura di autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs n.152/2006 e s.m.i., della L.R. n.4/2016 e della DGR n.568/2018.
Codice Progetto 63/2020.

Con riferimento all'oggetto, questo Ufficio,

VISTO

- Il Testo Unico R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 sulle opere idrauliche e la polizia delle Acque Pubbliche;
- le norme di attuazione del P.A.I. legge 18/05/1989 n.183;
- la rimodulazione del progetto, Compatibilità idraulica a firma del Geologo Pietro Zangheri iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Veneto al n. 286 e gli elaborati grafici-in data 02/2021 (elaborato U ed elaborato B.19a firma del progettista Arch. Maurizio Longhini iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 961 e dall'Arch. Andrea Treu iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 1517;
- che l'attività descritta nell'istanza non aumenta il livello di rischio e non comporta ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
- che l'attività proposta non modifica l'assetto idraulico e l'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale;
- che la portata degli scarichi delle acque non porta turbativa al libero deflusso delle acque del canale Acque Alte;

per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

ai soli fini idraulici

al progetto di scarico nel Canale Acque Alte di acque proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, della recinzione e della siepe di mascheramento della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR), come indicate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza.

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale
Ufficio Operativo di Mantova
Responsabile: Ing. Marcello Moretti
Referente: geom. Alfredo Pernarella –
alfredo.pernarella@agenziapo.it

Vicolo Canove, 26 – 46100 Mantova
Tel. 0376320461
www.agenziainterregionalepo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

Il presente nulla-osta è rilasciato esclusivamente sotto il profilo idraulico e non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto (ambientale, urbanistico, ecc.), ed all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. le opere dovranno essere conformi al progetto in data febbraio/2021 (elaborato U - Tav. B.19) a firma dei progettisti Arch. Maurizio Longhini iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 961 e dall'Arch. Andrea Treu iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 1517;
2. durante i lavori dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per il consolidamento della sponda d'argine ed una volta completato la posa della tubazione, la stessa dovrà essere ripristinata con una scogliera in massi intasati con calcestruzzo collocata lungo la riva pendente ed a cavallo della tubazione stessa al fine di evitare erosioni dovute alle acque scaricate ed alle piene del canale Acque Alte;
3. qualsiasi eventuale variazione sia apportata in futuro all'opera dovrà preventivamente essere autorizzata dallo Scrittore;
4. resta assolutamente vietato l'esecuzione di qualsiasi lavoro che possa, anche minimamente, alterare forma, altezza e dimensioni della sponda del Canale Acque Alte;
5. qualora per piene del Canale Acque Alte e conseguenti possibili variazioni del profilo spondale attuale, dovessero verificarsi danni alle opere in progetto, nel tratto corrente lungo la sponda orografica e le superfici arginali, la Società Rottami Metalli Italia spa, non potrà vantare indennizzi di sorta, restando a totale proprio carico l'onere dello spostamento e/o della riparazione;
6. ogni danno alle proprietà demaniali dovranno essere ripristinati con cura e carico del richiedente;
7. eventuali danni inerenti o conseguenti l'esercizio dello scarico e provocati al libero deflusso dell'acqua, alla sponda del canale o alla pista di servizio dovranno essere immediatamente risarciti a totale carico della Ditta richiedente;
8. la Società Rottami Metalli Italia spa, si obbliga, ai fini richiesti nell'istanza a mantenere a sue cure e spese in lodevole stato le opere ed a riparare immediatamente qualsiasi danno verificatosi alle pertinenze idrauliche demaniali, ed a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private e così pure a rispondere di ogni danno derivato a cose o persone lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale;
9. qualora le opere evidenziassero problematiche di natura idraulica, la Società Rottami Metalli Italia spa, dovrà impegnarsi, su richiesta dello scrivente Ufficio, di operare tutti quegli interventi che si rendessero necessari a salvaguardia delle opere idrauliche, ed al rispetto incondizionato del T.U. 25.07.1904 n° 523 sulle OO.II. e la Polizia delle acque pubbliche e non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi da parte del richiedente.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904 e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge.

È fatta, inoltre, salva ogni determinazione in materia ambientale ed inquinamento degli organi competenti, con particolare riguardo ai D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ed in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Gaetano La Montagna)
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

MM/AP/ap